

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

---

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

---

n. 14 del 10/04/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

## **DECRETO “LIQUIDITA”**

(MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO)  
(GARANZIA SACE spa)  
(ENTITA’ DEL PRESTITO)  
(FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)  
(SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI)  
(CREDITO D’IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE)

**MISURE DI ACCESSO AL CREDITO  
ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE  
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO  
PROROGA DEI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI**

E' stato pubblicato il tanto atteso decreto liquidità che reca norme di estrema importanza per le imprese, in questo particolare periodo emergenziale, decreto entrato in vigore a far data dal 9 aprile c.a, che ora dovrà seguire il prescritto iter, prima nelle commissioni competenti e quindi quello parlamentare, per la conversione in legge.

Di seguito si riportano le principali disposizioni di particolare rilevanza per i settori rappresentati.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO**

**1. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese con garanzie Sace (articolo 1)**

Fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze dell'epidemia, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Gli impegni assunti da SACE non potranno superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese, nonché dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

Le garanzie SACE sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non presentava esposizioni deteriorate, secondo le definizioni previste dalla normativa europea.

**2. Entità del prestito.**

L'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- c) qualora l'impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

### 3. Cosa copre la garanzia

La garanzia copre il:

- a) 90% dell'importo del finanziamento, per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- b) 80% dell'importo del finanziamento, per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c) 70% dell'importo del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

### 4. Ammontare delle commissioni

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- a) per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- b) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

### 5. Caratteristiche e modalità di rilascio della garanzia

- a) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio per i soggetti finanziatori;
- b) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- c) le commissioni bancarie devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
- d) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, questi trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE che processa la richiesta, verificando l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore ed emette un codice unico identificativo del

- finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

## 6. Sottoscrizione contratti bancari e comunicazioni in modo semplificato (articolo 4)

La norma è finalizzata ad assicurare, nella fase emergenziale, la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste in via ordinaria.

Si tiene conto del fatto che non sempre è in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

Pertanto si prevede che il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (purché accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), soddisfi sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). (nota 1).

Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario, sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

## 7. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (articolo 11)

Viene stabilito che sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti, nel periodo dal

-----

### Nota 1

L'art. 20, comma 1-bis del CAD prevede che: *“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”*.

9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in commento.

Analoga sospensione viene prevista per ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.

In questo caso, il titolo continua ad essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.

Nell'ipotesi di difetto di provvista, invece, la sospensione varrà anche per il traente, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In tale contesto, non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

### **8. Fondo di solidarietà prima casa, c.d. Fondo Gasparrini (articolo 12)**

Il Fondo di solidarietà, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Con l'articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l'ammissione ai benefici del Fondo è stata estesa, per un periodo di 9 mesi, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019.

Con la nuova disposizione, viene specificato che, ai fini di tale misura, per lavoratori autonomi si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

Tale norma fa riferimento ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A differenza del dettato normativo, la relazione tecnica del provvedimento esplicita invece la volontà di consentire l'accesso al fondo anche da parte di ditte individuali e artigiani.

Si è già evidenziato il profilo rappresentando la necessità di un intervento correttivo.

Viene inoltre previsto che per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà prima casa, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

## **9. Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 13, commi 1-7 e 10-13)**

Il nuovo decreto ripropone, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") che, per questo motivo, viene espressamente abrogato dal comma 12, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 1 prevede, fino al 31 dicembre 2020, alcune misure che derogano alle vigenti disposizioni operative del Fondo, quali:

- a) la gratuità della garanzia del Fondo e, laddove non diversamente specificato, l'innalzamento delle coperture all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione rilasciata a Confidi o ad altri fondi di garanzia;
- b) l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta - anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo - al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L'importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile.

Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499.

Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

- c) per le operazioni finanziarie con caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, l'innalzamento - anche con il concorso delle sezioni speciali del Fondo - della percentuale massima di riassicurazione dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia al 100%, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% del finanziamento e che non sia previsto il pagamento di un premio per la remunerazione del rischio di credito assunto.

In attesa della necessaria autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di copertura sono incrementate all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;

- d) l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanzia per almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

In questo caso, la copertura della garanzia del Fondo viene incrementata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% del finanziamento;

- e) l'estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l'allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all'emergenza coronavirus;

- f) l'esclusione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell'impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;

- g) l'ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni "deteriorate" (vale a dire classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come "sofferenze";

- h) L'ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, la banca abbia la ragionevole convinzione della possibilità del rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;

- i) l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- l) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a €500.000, nel settore turistico - alberghiero e delle attività immobiliari;

- m) a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;

- n) la copertura del Fondo al 100%, sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a 25.000 euro a favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (partite IVA), che autocertifichino ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 che la propria attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore

al 25% dell'ammontare dei ricavi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

In considerazione della copertura pubblica totale, può essere previsto un tasso di interesse, in caso di garanzia diretta, o una premio di garanzia, in caso di riassicurazione, che escluda la componente di copertura del rischio di credito e che, quindi, prenda in considerazione esclusivamente i soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione. In entrambi i casi, viene comunque posto un limite massimo fissato attraverso un calcolo che ha come base di partenza il tasso di Rendistato.

L'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

Il testo della norma prevede che soggetto finanziatore eroghi il finanziamento garantito, previa verifica formale del possesso dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, senza attendere il termine dell'istruttoria del Fondo stesso;

- o) la possibilità, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro che la garanzia del 90% rilasciata dal Fondo venga integrata da un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario;

- p) l'aumento fino a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa e l'ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- q) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Regioni, dei Comuni, degli enti locali, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- r) la sospensione per 3 mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- s) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 interviene sull'operatività per portafogli del Fondo stabilendo, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo stesso, semplificazioni nel suo funzionamento e potenziandone l'efficacia in termini di ampliamento operativo per favorirne un maggior utilizzo da parte dei soggetti finanziatori.

Si segnala che, fra gli altri interventi, viene disposto anche che i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R)).

Il comma 3 stabilisce che viene meno dal 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R), laddove prevista. Tale termine era precedentemente fissato al 31 dicembre 2020.



Il comma 4 prevede che sia necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione Europea, affinché la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, possa essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

Il comma 5 prevede semplificazioni nel funzionamento operativo del Fondo in relazione alla documentazione antimafia che l'impresa beneficiaria deve produrre in fase di richiesta di garanzia.

Il finanziamento potrà essere erogato anche prima di disporre della documentazione.

Il comma 6, invece, è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.).

Il comma 7 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond.

Il comma 11 estende le misure precedenti, qualora compatibili, ai settori dell'agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 100 milioni di euro.

Il comma 13 prevede che alla copertura degli oneri previsti dall'articolo in commento, a cui sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'art. 49 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e mediante riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto.

## 10. Operatori di microcredito (articolo 13, commi 8-9)

Il comma 8 dell'articolo 13 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano - a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 % - della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari.

Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall'art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).

Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito.

Infine il comma 9, attraverso una modifica dell'art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, eleva l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dagli operatori di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

### 1. Disposizioni in materia di lavoro (articolo 41)

La disposizione amplia la platea dei destinatari sia del Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (cd. CIGO) e dell'Assegno Ordinario (cd. FIS) ex art. 19, D.L. n. 18/2020, sia della Cassa Integrazione in Deroga (cd. CIGD) ex articolo 22, D.L. n. 18/2020, estendendo i trattamenti ivi previsti anche ai lavoratori assunti dalla data del 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Inoltre, viene prevista l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande di CIGD da presentare alle Regioni o alle Province Autonome.

### SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (articolo 18)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'IVA.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, **inferiori a 50 milioni di euro**, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

La medesima sospensione viene prevista anche per quei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro**, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del **50%**, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, viene prevista la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in

un'unica soluzione, entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Resta ferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai precedenti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all'articolo in esame.

In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600; **in scadenza entro il 30 aprile 2020;**
- b) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto **in scadenza nel mese di marzo 2020;**
- c) i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail **in scadenza entro il 30 aprile 2020.**

**I versamenti di cui alle lettere a), b) e c)** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La norma prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali, ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi o compensi, rispetto al periodo d'imposta precedente, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE (articolo 19)**

### **1. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari**

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il precedente decreto "Cura Italia" – decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto il non assoggettamento alle ritenute d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari – dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Ora, l'articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d'acconto, spostando il predetto ultimo termine del 31 marzo al **31 maggio 2020**

La norma modifica anche la data per l'effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta agevolazione, devono effettuare il versamento delle

ritenute d'acconto in una unica soluzione entro il **31 luglio 2020** (e non più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

## 2. Metodo previsionale acconti giugno (articolo 20)

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, viene prevista la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

Nello specifico, viene stabilito che, solo per il periodo d'imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi previsti per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute, nell'ipotesi in cui l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

## 3. Rimessione in termini per i versamenti (articolo 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 del decreto "Cura Italia"), si considerano regolarmente effettuati - dunque senza il pagamento di sanzioni e interessi - se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

## 4. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (articolo 22)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, viene differito al **30 aprile** il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il medesimo termine del **30 aprile 2020**.

## 5. Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 26)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo che, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al

secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

## **6. Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 28)**

Viene modificata la disciplina prevista dall'art. 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di utili distribuiti a società semplici.

In particolare, le modifiche sono volte a:

- ricomprendere, nell'ambito di applicazione della disciplina in parola, gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva, previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.

## **7. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (articolo 30)**

La disposizione in esame estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del decreto "Cura Italia"), includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Vengono ricompresi nell'agevolazione anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

### 1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (articolo 7)

La situazione anomala che si è determinata a seguito della dell'epidemia di COVID-19 non consente di poter esprimere, in sede di redazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, una valutazione delle voci nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Per la rappresentazione di un fedele quadro contabile, si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci 2020 una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva in sede di valutazione.

Al fine di fornire una valutazione nella prospettiva di continuità, il dato temporale di riferimento, viene collegato alla situazione contabile relativa all'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e, cioè, alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto "Cura Italia", che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

### 2. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (articolo 8)

Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, viene disposta la temporanea disapplicazione del principio di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del Codice Civile, in favore delle stesse imprese.

La *ratio* dei predetti articoli, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, tesi, cioè, a generare un maggior indebitamento dell'impresa in modo da stimolare investimento in capitale di rischio da parte degli stessi soci.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020.

### 3. Concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (articolo 9)

L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di

complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. In sintesi:

- 1) proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del Tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020;
- 2) possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- 3) possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo; da presentare a mezzo memoria sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- 4) dilatazione, sino a novanta giorni, accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni in esame sono sottese alla preponderante esigenza di conferire la più ampia possibilità di salvataggio dell'impresa, e presuppongono la presentazione di una istanza che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI**

### **1. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (articolo 36)**

Le disposizioni in oggetto prorogano fino all'11 maggio 2020 il termine originariamente previsto dall'art. 83 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (15 aprile) di sospensione di qualsiasi atto relativo ai processi civili e penali nonché il rinvio d'ufficio ad una data successiva (al 12 maggio) di tutte le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Tale proroga si applica anche alle procedure di mediazione, ai procedimenti di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare ed a tutte le funzioni e le attività della Corte dei conti.

Diversamente, la proroga in oggetto non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di durata massima di custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio.

In relazione ai processi amministrativi, viene prorogato il periodo di sospensione (dal 16 aprile) fino al 3 maggio esclusivamente dei termini di notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei ricorsi relativi ai procedimenti cautelari.

I responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti a predisporre le misure di sicurezza igienico-sanitarie finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica relativamente allo svolgimento delle attività nei rispettivi uffici, a decorrere dalla nuova scadenza del 12 maggio, secondo le modalità previste dal comma 6 del richiamato art. 83.

## 2. Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (articolo 37)

Viene confermata la sospensione di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali) relativi ai procedimenti amministrativi per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020**. (termine che viene quindi prorogato di un mese rispetto all'originaria previsione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18).

-----  
Riferimenti: decreto-legge n. 23 dell'8/04/2020 (G.U. n. 94 dell'8/04/2020)